



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEVAGO

Libero Consorzio Comunale di di Agrigento

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

REPERTORIO N.739

Oggetto: ATTO TRANSATTIVO Servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del comune di Montevago.

L'anno duemilaventi il giorno Diciotto del mese di Novembre, nel Comune di Montevago, avanti a me Dr. Livio Elia MAGGIO Segretario Comunale di Montevago, autorizzato a rogare i contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi:

1. l'On. Dott.ssa La Rocca Margherita, nata a Montevago (AG) il 30.12.1961, la quale dichiara di intervenire al presente atto, esclusivamente in nome e per conto del Comune di Montevago cod. fisc. 92006330846, nella sua qualità di Sindaco protempore, nel seguito indicata anche come "Comune";

2. Federici Francesco, nato a Volta Mantovana (MN) il 07.03.1963 e domiciliato per la carica presso la sede legale di 2i Rete Gas S.p.A., C.F.: FDR FNC 63C07 M1250 nella sua qualità di Responsabile Unità "Rapporti Enti locali", giusta procura del 19.12.2012 rep. n. 98425, autenticata nella firma da Luigi Augusto Miserocchi notaio in Milano, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto di 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano (MI) via Alberico Albricci, 10 che qui rappresenta cod. fisc. 06724610966, nel seguito indicato anche come "Concessionaria";

PREMESSO

che con atto Rep. n. 189 del 18/01/1988 il Comune di Montevago ha concesso alla

società G.A.S. S.p.A. Gasdotti Azienda Siciliana, successivamente Nedgia S.p.A.,

previo espletamento di idonea procedura ad evidenza pubblica, il diritto di esercire in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas, in derivazione dall'impianto di Menfi;

che in sede di offerta la società ha proposto alcune condizioni migliorative, tra cui l'applicazione a tutti i cittadini di uno sconto in bolletta pari al 5 % sull'importo dei consumi di gas metano;

che detto contratto prevede una scadenza naturale decorsi 30 anni dal 1°giorno del mese successivo da quello dell'inizio della prima erogazione del gas, e pertanto al 01/07/2031;

che, in data 1° febbraio 2018, la proprietà dell'intero capitale azionario di Nedgia S.p.A., in precedenza detenuto da Gas Natural FenosaInternacional S.A., è stata acquisita da 2i Rete Gas Impianti S.r.l., società soggetta alla direzione e al coordinamento dell'unico socio 2i Rete Gas S.p.A., nonché modificato la propria denominazione sociale in 2i Rete Gas Impianti S.p.A., giusta atto sottoscritto in pari data avanti al notaio, Dott.ssa Ezilda Mariconda (Rep. n. 28530 - Reg. n. 3401 serie IT);

che in data 22.06.2018, 2i Rete Gas Impianti S.r.l. si è fusa per incorporazione in 2i RGI, società, quest'ultima, sottoposta a controllo diretto di 2i Rete Gas S.p.A. che ne deteneva con ciò l'intero capitale sociale, giusta atto sottoscritto in pari data avanti al notaio Dottor Simone Chiantini (Rep. n. 21901 - Reg. n. 32771 serie IT);

che con atto del 20 settembre 2019 a rogito notaio dott.ssa Ezilda Mariconda in Monza, Rep. n. 31276, Racc. 14390, la società 2i Rete Gas SpA ha incorporato per fusione la società 2i Rete Gas Impianti S.p.A., con decorrenza dal 01/10/2019;

che ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. la società 2i Rete Gas SpA è pertanto subentrata nella titolarità del rapporto concessorio a tutte le condizioni previste nel contratto;

che la normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata

profondamente innovata dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 164/2000, così come successivamente modificato ed integrato;

che per effetto di quanto previsto dalla citata normativa e l'art. 46 bis del D.L. n. 159/2007, convertito in L. n. 222/07, le concessioni per la distribuzione del gas metano possono essere affidate solo a seguito di una procedura di gara per ambiti territoriali minimi;

che il Comune di Montevago rientra nell'ambito denominato "Agrigento", sulla base del quale verrà indetta la gara per l'assegnazione del servizio;

che, con L.R. n. 2 del 26/03/2002, all'art. 67, la Regione Sicilia ha dettato che le disposizioni di cui al D. Lgs n. 164/2000 si applicano alla Regione Sicilia con alcune modifiche ed integrazioni;

che l'art. 67 comma 5 della L.R. n. 2/2002, ha previsto che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga; che con successiva L.R. n. 9 del 07/05/2015, la Regione Sicilia ha apportato modifiche all'art. 67 della L.R. n. 2/2002;

che, in particolare, la L.R. n. 9/2015 ha abrogato il comma 5 dell'art. 67 della L.R. n. 2/2002 e reintrodotta l'applicazione del D. Lgs 164/2000;

che a fronte di tali disposizioni, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 164/2000, la Concessione con il Comune di Montevago risulta scaduta ope legis il 01/01/2015;

che la L.R. n. 9/2015 ha inoltre introdotto il comma 4 bis all'art. 67 della L.R. n. 2/2002 che stabilisce l'avvio delle procedure di gara entro un anno dalla pubblicazione della legge e, in caso di mancato rispetto del termine, il potere sostitutivo della Regione tramite commissario ad acta appositamente nominato;

che allo stato non risulta ancora pubblicato il bando di gara per l'affidamento del

servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

che il sopra richiamato D.Lgs. n. 164/2000 (artt. 17 e 21) e L.R. n. 2 del 26/03/2002 (art. 67) hanno inoltre imposto la separazione societaria delle imprese che esercitano l'attività di distribuzione da quelle che esercitano l'attività di vendita del gas naturale, a decorrere dal 01.01.2003;

che, pertanto, dal 01.01.2003 l'attività di vendita del gas naturale nel territorio comunale di Montevago è svolta da un soggetto distinto dalla Concessionaria che ha continuato a svolgere unicamente l'attività di distribuzione del gas naturale e le attività tecniche ad essa inerenti (come la costruzione e manutenzione delle condotte, i preventivi di allaccio stradale, ecc.);

che, ritenendo inattuato quanto concordato nelle Condizioni Migliorative allegate al contratto rep. n. 189/1988, il Comune di Montevago ne ha richiesto il riconoscimento al Concessionario, il quale, dal canto suo, ha rappresentato che dall'1.1.2003, non entrando nel campo di azione delle altre società che si occupano solamente della vendita del gas naturale, cioè dell'acquisto e della vendita di gas ai clienti finali e della relativa fatturazione, il punto 16) delle "Condizioni Migliorative" allegate al contratto Rep. n. 189 del 18/01/1988, che prevedeva lo sconto del 5% sull'importo del corrispettivo del consumo del metano a tutti i cittadini, è riferito all'attività di vendita del gas naturale e, pertanto, non può più trovare applicazione a decorrere dal 01.01.2003;

che il Comune di Montevago ritenendo comunque dovuto quanto riportato nelle suddette condizioni migliorativo, ha notificato in data 23.09.2019 apposita domanda arbitrale;

che 2i Rete Gas S.p.A., nel frattempo subentrata a 2i Rete Gas Impianti S.p.A., ha provveduto a nominare il proprio arbitro e, contestualmente, proposto ricorso avanti il Tribunale di Palermo (RG 4611/2019) per la ricusazione dell'arbitro nominato dal Comune di Montevago;

che a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'arbitro nominato dal Comune, l'Ente ha provveduto a notificare in data 05.12.2019 la nomina di nuovo arbitro, individuato nella persona del Dott. Nicolò Monteleone, nato a Montevago il 15/02/1943; che in seguito ad ampio confronto tra le Parti, anche al fine di evitare inutili e dispendiosi contenziosi, la Concessionaria si è resa disponibile a corrispondere al Comune di Montevago, una somma una tantum di euro 86.000,00 oltre IVA di legge, a tacitazione di ogni pretesa passata e futura in ordine alle obbligazioni contrattualmente assunte con il Contratto rep. n. 189 del 18/01/1988, oltre ad un ulteriore importo una tantum di euro 10.000,00 oltre IVA di Legge a titolo di rimborso spese per l'attivazione della procedura arbitrale di cui sopra e per la definizione e stipula del presente accordo transattivo; che, inoltre, la Concessionaria si è resa disponibile ad istituire un canone concessorio nella misura di euro-anno 8.000,00 oltre IVA di Legge, con decorrenza dal 01/01/2020 e fino al subentro del nuovo gestore; che lo schema del presente accordo è stato approvato dall'Organo competente con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 in data 16/10/2020. Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Gestione del servizio

Fino alla data di consegna della gestione del servizio al nuovo Gestore aggiudicatario della gara d'ambito, la società concessionaria provvederà a gestire gli impianti di distribuzione del gas naturale esistenti sul territorio comunale e provvederà al loro mantenimento in perfetto stato d'uso, fatto salvo il normale deperimento, ai sensi dell'art.14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 e dunque limitatamente all'ordinaria

amministrazione, nel rispetto degli accordi concessori e delle vigenti norme di settore relative agli standard di qualità e sicurezza.

Art. 3 - Oggetto dell'accordo

In considerazione del mutato quadro normativo, che ai sensi del D. Lgs. n. 164/2000 e della L.R. n. 2/2002 ha imposto, a decorrere dal 01.01.2003, l'obbligo di separazione societaria delle imprese che esercitano l'attività di vendita rispetto a quelle che esercitano l'attività di distribuzione, nonché della sopravvenuta scadenza contrattuale del 01.01.2015, le Parti concordano quanto appresso:

La Concessionaria, a tacitazione di ogni pretesa rivendicata dal Comune di Montevago relativamente all'attività di vendita del gas naturale e comunque, più in generale, relativamente alle obbligazioni contrattualmente assunte, s'impegna a corrispondere al Comune l'importo una tantum di euro 86.000,00 (ottantaseimila/00), oltre IVA di legge se dovuta, entro 30 giorni dalla firma del presente atto, previa presentazione di regolare fattura o di apposita comunicazione con la quale il Comune dichiara che l'operazione non rientra nell'ambito di una attività commerciale.

Inoltre, la concessionaria si impegna a realizzare a proprie cure e spese una derivazione d'allaccio da rete di 7^a specie per un contatore calibro G4 e per una lunghezza massima (allaccio più estensione rete) di 40 metri nella zona del mercato coperto.

Entro 30 giorni dalla firma del presente atto, la Concessionaria provvederà inoltre al pagamento di una ulteriore somma una tantum di euro 10.000,00 oltre IVA di Legge se dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attivazione della procedura arbitrale e per la definizione e la stipula della presente transazione, sempre previo ricevimento di regolare fattura o di apposita comunicazione con la quale il Comune dichiara che l'operazione non rientra nell'ambito di una attività commerciale ma nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dallo stesso ente.

Con il versamento delle superiori somme, ivi comprese quelle di cui al successivo art. 4, il Comune si ritiene integralmente soddisfatto di ogni sua pretesa nei confronti della concessionaria, a qualsivoglia titolo, causa e motivo conseguente all'affidamento in esclusiva del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in capo alla stessa.

Art. 4 - Corrispettivo al Comune

In considerazione della intervenuta scadenza anticipata ope legis del contratto di concessione in data 01/01/2015 e del conseguente obbligo in capo alla Concessionaria di prosecuzione nella gestione del servizio nei termini di cui all'articolo 2 del presente atto, le Parti ritengono congruo il riconoscimento a favore del Comune di un canone concessorio pari a euro-anno 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA di legge se dovuta a decorrere dal 01/01/2020 e fino al subentro del nuovo gestore individuato attraverso la gara d'ambito.

Il canone di cui sopra sarà corrisposto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento previo ricevimento di regolare fattura o di apposita comunicazione con la quale il Comune dichiara che l'operazione non rientra nell'ambito di una attività commerciale ma nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dallo stesso ente.

Art. 5- Obblighi delle Parti

Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune di Montevago si impegna a rinunciare, con compensazione delle spese, e 2i Rete Gas S.p.A. ad aderire, al giudizio Arbitrale di cui in premessa, senza null'altro pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione.

Art. 6 - Registrazione

La registrazione del presente atto avverrà in modalità telematiche con imposta di registro del 3 per cento, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131, L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta con modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007,

mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di € 45,00 esclusi gli allegati.

Art. 7 -Trattamento dei dati personali

Si dà atto, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196 del 30 agosto 2003 aggiornato al D.Lgs 101 del 10 Agosto 2018 che i dati, contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 8- Rinuncia beneficio solidarietà

Si dà atto che il presente Contratto sarà trasmesso anche ai Legali delle Parti, ai fini della rinuncia al beneficio della solidarietà di cui alla normativa professionale (art. 13 L. n. 247-2012; art. 68 R.D.L. 1578-1933).

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici su 8 pagine a video, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle Parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza mediante acquisizione digitale della sottoscrizione olografa ai sensi dell'art. 24 comma 2, del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Il Sindaco Protempore

Il Procuratore

Il Segretario Ufficiale Rogante

